

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3618**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO e PASQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2005**

—————

Istituzione dell’Ordine dei tecnici laureati per l’ingegneria e delega al Governo per l’unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e del Collegio dei periti agrari, nonché delega per l’unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, in linea con gli indirizzi comunitari e con le disposizioni di riforma dell'accesso alle professioni (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328), prevede misure per l'unificazione degli albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, oltre che delle rispettive Casse di previdenza e assistenza e l'istituzione, in luogo di questi, dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria.

Le ragioni che giustificano il processo di unificazione delle professioni dei geometri e dei periti industriali e agrari sono varie. Innanzitutto l'unificazione si rende necessaria in quanto le predette figure svolgono quotidianamente attività professionali tra loro connesse e parallele, nei settori civile, edile, ambientale, geotopografico e catastale, estimativo e di gestione immobiliare, industriale, impiantistico ed agrario.

Inoltre, in un contesto comunitario dove vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, il mantenimento della distinzione tra i tre albi non appare giustificato, tenuto conto che il percorso formativo è contiguo e le materie necessarie alla formazione delle professionalità sono assai simili. In mancanza della unificazione, pertanto, ci troveremmo di fronte ad un'anomalia che gli stessi rappresentanti delle categorie professionali interessate intendono superare.

I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni e le esigenze di unificazione dei tre albi professionali confermano tale necessità.

Le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, con il regio

decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Con i successivi regolamenti di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1986, 29 dicembre 1991, n. 445, e 16 marzo 1993, n. 168, sono stati disciplinati rispettivamente, e in modo sostanzialmente analogo, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e di perito agrario, le modalità di accesso agli esami e di svolgimento del tirocinio a seguito del conseguimento del diploma.

Anche l'organizzazione dei tre albi professionali è sostanzialmente coincidente: il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 e il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, prevedono i Consigli del collegio, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione un numero minimo di professionisti, ed un Consiglio nazionale, con relativi procedimenti elettivi.

Analogamente, gli ordinamenti delle tre professioni dispongono che l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta.

Con riferimento alla formazione professionale, le nuove classi di lauree e lauree specialistiche disciplinate dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, prevedono percorsi ed esami di Stato che in parte coincidono. Ad esempio, il titolo

universitario di primo livello contraddistinto come classe di laurea n. 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile) riguarda geometri e periti industriali; la classe di laurea n. 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) riguarda geometri, periti industriali e periti agrari. Di qui l'ulteriore conferma della tendenziale natura unitaria delle professioni in oggetto.

Il presente disegno di legge muove, dunque, dalla premessa che l'attuale distinzione delle tre professioni non appare più giustificata e prevede che gli attuali Collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, siano unificati nell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria. Al fine di attuare la predetta unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, e alla conseguente emanazione di successivi decreti legislativi, nei quali introdurre, nel rispetto dei principi e dei criteri introdotti con il presente disegno di legge, una normativa dettagliata e tecnicamente completa.

Nel merito, il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'unificazione dei tre albi professionali mediante la istituzione dell'albo unico dei tecnici laureati per l'ingegneria, con l'attribuzione di una nuova denominazione idonea alla identificazione del nuovo «Ordine» e ciò anche in ragione del fatto che per l'accesso all'albo è necessario essere in possesso di un titolo di studio universitario.

L'articolo 2, dispone che l'unificazione delle tre professioni è realizzata tramite apposito decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo stabilisce, quindi, i criteri e le modalità per l'attuazione della delega, volti a garantire una disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato e dell'istituzione di diversi settori all'interno del costituendo albo. Vengono defi-

niti, inoltre, l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti ai vari settori, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei tre distinti albi professionali.

L'articolo 3 stabilisce, con riferimento alla unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di un apposito decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati e privati dalla normativa vigente. In particolare, viene prevista l'osservanza delle regole fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed il rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché l'applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata* di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione. Vengono dettati, quindi, i principi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei Consigli nazionali e locali e degli organi degli enti previdenziali in carica al momento della entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

L'articolo 4 detta le disposizioni transitorie in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi e l'articolo 5, infine, dà atto che dall'istituzione del nuovo Ordine e dalla unificazione delle tre professioni e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza non derivano oneri a carico dello Stato.

Per tutti i motivi sopra esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Ordine professionale dei tecnici laureati per l'ingegneria)*

1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati per l'ingegneria al quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitari abilitanti all'esercizio della professione, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per l'unificazione dei Collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definizione delle modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei Consigli locali e dei relativi organi esecutivi del nuovo Ordine professionale e la loro composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera *c)*, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera *h)*, un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

*b)* definizione delle classi di laurea e laurea specialistica, nonché dei titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato;

*c)* istituzione di più settori dell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi degli interessati, riservati ai possessori dei titoli di cui alla lettera *b)*;

*d)* definizione dell'ambito, delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, 275, al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, ed alle altre disposizioni vigenti, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi;

*e)* determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione alle sezioni dell'albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera *d)*, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi, ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;

*f)* adozione delle norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'albo agli attuali iscritti negli albi dei geometri dei periti indu-

striali e dei periti agrari, con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;

g) definizione delle modalità di protezione del nuovo titolo professionale di tecnico laureato per l'ingegneria;

h) adozione delle norme transitorie che garantiscono, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 4, comma 1, le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera e) un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

i) adozione delle norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei tre attuali collegi, nei rispettivi enti territoriali del nuovo Ordine, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

### Art. 3.

*(Delega al Governo per l'unificazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e della Gestione separata dei periti agrari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Casse ed enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali

e della Gestione separata dei periti agrari, finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione;

e) disciplina della durata degli organi previdenziali, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 4.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi

dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Il Governo, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei Consigli dei Collegi locali e degli organi degli enti previdenziali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e dei periti agrari e dei periti agrari laureati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei Collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2;

*b)* prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera *a)*;

*c)* prevedere l'eventuale proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

*(Copertura)*

1. Dalla istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati e dalla unificazione dei rispettivi enti di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato.





